

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(GORIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BODRATO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 5952)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della
Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 1992*

**Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle
norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
nonchè norme in materia di interventi dell'AIMA**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Marchio ufficiale di conformità)

1. È istituito il marchio ufficiale obbligatorio di conformità alle norme comunitarie di qualità per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari avviati alla commercializzazione sul mercato interno.

2. Le caratteristiche del marchio e la sua utilizzazione sono disciplinate dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 11.

Art. 2.

*(Verifica di conformità
negli impianti di condizionamento)*

1. Le attività di classificazione, imballaggio, presentazione ed apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 ed al regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, dirette a verificare la conformità dei prodotti stessi alle norme di qualità previste dalla normativa comunitaria, possono essere esercitate dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge, su concessione amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 23 giugno 1927, n. 1272, del regolamento approvato con regio decreto 17

novembre 1927, n. 2172, del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito dalla legge 2 maggio 1938, n. 864, e successive modificazioni, della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e successive modificazioni, e del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

Art. 3.

(Albo dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'albo dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, al quale sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo gli enti pubblici, ovvero le imprese, costituite in forma individuale o societaria, che abbiano l'effettiva ed immediata disponibilità di capitali per far fronte alle attività ed ai compiti previsti dalla presente legge, adeguatamente documentata secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4, nonché gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilità sulla base di un rapporto di locazione, anche finanziaria, o mediante concessione in godimento da parte dei soci od associati. Gli enti pubblici possono avere la disponibilità degli impianti anche sulla base di titoli diversi da quelli sopra indicati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti soggettivi dei titolari dell'impianto e dei legali rappresen-

tanti degli enti pubblici, delle società e degli organismi di cui al comma 2, prevedendo tra questi, in particolare:

a) l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale;

b) l'assenza di condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per periodi di durata superiore a tre anni;

c) l'assenza di sentenze dichiarative di fallimento nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo.

5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce altresì le dimensioni e le caratteristiche tecniche che gli impianti devono possedere affinché i soggetti gestori possano ottenere l'iscrizione all'albo.

6. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11. Contestualmente al decreto che dispone l'iscrizione all'albo è rilasciata la concessione di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Documentazione per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo le imprese richiedenti presentano la documentazione stabilita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonché la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Il requisito della capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, è accertato mediante idonee referenze bancarie o mediante atti e documenti relativi alla situazione economica e patrimoniale del richiedente, riferiti anche ad eventuali procedure concorsuali in corso.

Art. 5.

(Modalità della tenuta dell'albo)

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, stabilisce le norme relative alla tenuta dell'albo, ivi compresa la misura dei diritti dovuti dagli iscritti, che è determinata in modo da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione e dalla tenuta dell'albo medesimo.

2. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di sospensione dall'albo con riferimento al verificarsi dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

b) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impianto o dei legali rappresentanti degli enti pubblici, delle società o degli organismi che gestiscono le stazioni di condizionamento, per reati finanziari o fiscali o per reati di natura e gravità tali da escludere la permanenza dei requisiti della moralità e della correttezza professionale;

c) siano riscontrate irregolarità o negligenze nello svolgimento delle operazioni di condizionamento;

d) sussista violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della normativa in materia socio-previdenziale o di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) sia stata accertata l'indisponibilità temporanea delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento;

f) avvengano variazioni dei requisiti di idoneità, sia tecnica che economica, degli iscritti e tali variazioni non siano state comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di cancellazione dall'albo, con riferimento al verificarsi dei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi per l'iscrizione;

b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'iscritto;

c) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati per i quali è stato emesso provvedimento di temporanea sospensione dell'iscritto;

d) applicazione definitiva, a carico del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente pubblico, della società o dell'organismo che gestisce l'impianto, di una delle misure di sicurezza comminate dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

e) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle operazioni di condizionamento;

f) reiterata ed accertata indisponibilità assoluta delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento.

4. Il regolamento può stabilire, altresì, che la cancellazione dall'albo non sia disposta nel caso in cui il legale rappresentante degli enti pubblici, delle società o degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, venga sostituito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui al medesimo articolo 3, comma 4, ovvero dal verificarsi di una delle ipotesi previste dal comma 3, lettere c) e d), del presente articolo.

5. La sospensione e la cancellazione dall'albo sono disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11.

6. Avverso i provvedimenti di reiezione della domanda di iscrizione e avverso i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

7. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui al comma 6 senza che sia intervenuta la pronuncia del Ministro, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti ed avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale ammi-

nistrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 6.

(Vigilanza sull'albo)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste svolge attività di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, concessionari delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 7.

(Utilizzo del marchio ufficiale di conformità)

1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 attestano, mediante l'utilizzo del marchio ufficiale di cui all'articolo 1, la conformità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari condizionati nei propri impianti alle norme comunitarie di qualità.

2. Il marchio ufficiale di cui all'articolo 1 può essere utilizzato anche per le operazioni di condizionamento eseguite al di fuori degli impianti gestiti dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, previo controllo ed attestazione di conformità alle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. In tal caso il controllo e l'attestazione possono essere effettuati anche da soggetti, costituiti anche in forma associativa, che, ancorchè non iscritti all'albo, siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento di cui al medesimo articolo 3, comma 4, e che siano autorizzati a norma del comma 3 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-professionali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo e di attestazione da parte dei soggetti di cui al

comma 2, nonchè le modalità di svolgimento di tale attività.

Art. 8.

(Tariffe)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite annualmente le tariffe e le modalità di versamento dei corrispettivi dovuti dai produttori ai soggetti concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 3 ed ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle attività di controllo e di attestazione. Le tariffe devono prevedere le misure massime dei corrispettivi.

Art. 9.

*(Prodotti di elevato livello
igienico-sanitario)*

1. Ai fini di una maggiore tutela dei consumatori e di una più elevata valorizzazione dei prodotti sul mercato, è consentito l'uso di etichette o di sigilli attestanti, per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari per i quali sono fissate norme comunitarie di qualità, le caratteristiche igienico-sanitarie di più elevato livello che i medesimi eventualmente presentino a seguito dell'adozione di tecniche di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) le caratteristiche e i contenuti delle etichette o dei sigilli e le modalità della loro utilizzazione;

b) i requisiti soggettivi dei soggetti autorizzati all'utilizzazione delle etichette o dei sigilli, che sono iscritti in apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3;

c) i requisiti oggettivi degli impianti di condizionamento, con particolare riguardo

alla capacità di lavorazione degli impianti e alla dotazione di idonee attrezzature;

d) le modalità di effettuazione dei controlli.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può provvedere all'approntamento e alla fornitura delle etichette o dei sigilli di cui al presente articolo attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e le associazioni ad esse aderenti.

Art. 10.

(Controlli sulla commercializzazione dei prodotti)

1. L'esecuzione dei controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari all'uscita dagli impianti di condizionamento, durante il trasporto ed in ogni fase della commercializzazione all'interno delle diverse zone comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, ricadenti nel territorio nazionale, è affidata, mediante apposita convenzione stipulata con l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'Istituto nazionale per il commercio estero o ad enti pubblici individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Al relativo onere, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463, «Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda», dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnati, nell'esercizio dei controlli e nell'esecuzione degli accessi, al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e degli enti pubblici di cui al comma 1 è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

3. I programmi di attività ed i tempi per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1 sono determinati, entro il 31 dicem-

bre di ciascun anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

Art. 11.

(Comitato consultivo nazionale)

1. Il comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 610, esprime parere non vincolante sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge dei soggetti richiedenti, sulla sospensione e cancellazione dall'albo medesimo e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in ordine alla quale sia stato richiesto di pronunciarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

(Divieto di commercializzazione)

1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sprovvisti del marchio ufficiale di conformità di cui all'articolo 1 è vietata.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 importa l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce annualmente, con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dalla presente legge per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme comunitarie di qualità ed agli obblighi previsti dalla pre-

sente legge i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque attesta falsamente di aver compiuto le operazioni prescritte dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per l'utilizzazione del marchio ufficiale di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. La condanna importa la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 14.

(Norme transitorie)

1. Per un periodo di un anno dalla data di istituzione dell'albo di cui all'articolo 3, è consentita l'iscrizione al medesimo dei soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma 4, a condizione che gli stessi esercitino le attività previste dall'articolo 2, comma 1, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dalla data di istituzione dell'albo di cui all'articolo 3, i soggetti iscritti ai sensi del comma 1 del presente articolo devono conseguire il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4. In mancanza, è disposta la cancellazione dall'albo.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, le tariffe di cui all'articolo 8 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare contestualmente al decreto istitutivo dell'albo di cui all'articolo 3.

Art. 15.

(Attuazione di interventi dell'AIMA)

1. Agli enti assuntori incaricati dall'AIMA dell'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali in esecuzione della regolamentazione comunitaria di mercato, per la campagna di commercializzazione 1991-1992 sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 1991, anche compiti di depositari dei cereali da conferire all'intervento. Al relativo onere, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede con le disponibilità dei fondi della gestione finanziaria dell'AIMA - Spese connesse ad interventi comunitari.

2. La regolazione finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è valida a tutti gli effetti ed è applicata, a decorrere dall'esercizio 1986, per i saldi contabili derivanti dall'attuazione degli interventi sul mercato agricolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA.